

REDDITO IMPRESA E IRAP

Assonime torna sull'ammortamento degli impianti fotovoltaici

di **Luigi Scappini**

Assonime, con la **circolare n.20** del 12 giugno **2014** offre, come di consueto, i propri chiarimenti in vista del versamento delle imposte sui redditi che, come ormai consuetudine, hanno ricevuto in *extremis* la proroga.

Tra gli aspetti affrontati vi sono anche quelli connessi alle **energie rinnovabili** e, in particolare, vengono analizzate le **conseguenze** derivanti dalle posizioni assunte dall'Agenzia delle Entrate con la **Circolare n. 36/E** di fine 2013, che non poche perplessità ha destato alla luce sia delle interpretazioni fornite, che della tempistica di emanazione (per approfondimenti si rimanda a L. Pietrobon e L. Scappini "L'Agenzia delle Entrate interviene "in ritardo" nel definire la natura degli impianti fotovoltaici" in *La circolare tributaria n.2/2014*).

Ricordiamo come, con la Circolare n. 36/E l'Agenzia abbia di fatto posto fine al dibattito in tema di **natura mobile** o **immobile** degli **impianti fotovoltaici**, problematica nata dalla stessa discrasia interpretativa tra la stessa Agenzia delle Entrate e quella del Territorio, allineandosi a quanto affermato nella **circolare n.3/T/08**.

Conseguenza è che gli impianti che ospitano centrali elettriche devono essere accatastati in **D/1** (D/10 se realizzati su terreni agricoli e al rispetto di determinati parametri) e nella relativa **rendita catastale** attribuita devono essere considerati anche i pannelli fotovoltaici in quanto elementi imprescindibili per dare la connotazione di centrale elettrica e quindi di **opificio** agli **immobili**.

Si considerano, di contro, **beni mobili**, senza obbligo né di una dichiarazione autonoma in catasto, né di una variazione della rendita, gli impianti fotovoltaici di ridotte dimensioni, battezzando come tali quelli che **alternativamente**:

1. hanno una **potenza nominale** per singola unità asservita **non superiore a 3 kw**;
2. hanno una **potenza nominale complessiva** dell'impianto non superiore a 3 volte il numero delle unità abitative le cui parti comuni sono servite dall'impianto a prescindere dalle modalità di installazione dello stesso;
3. nel caso di impianti al suolo, il **volume di area dedicato**, comprensivo degli spazi liberi tra un pannello e l'altro, e quello dell'altezza relativa all'asse orizzontale mediano dei pannelli stessi, è **inferiore a 150 m³**.

I problemi di tale interpretazione a posteriori dell'Agenzia, non risiedono tanto nel cambio di aliquota di ammortamento da adottare, quanto nell'impatto che si avrà in tema di **business plan** e di eventuale acquisto a mezzo di **leasing finanziario**.

Infatti, l'Agenzia, in maniera logica ha affermato come *“nel caso in cui l'impianto fotovoltaico, sulla base delle precedenti interpretazioni rese dalla scrivente, sia stato qualificato dal contribuente come bene mobile applicando l'aliquota tabellare del 9 per cento, i maggiori ammortamenti dedotti nei periodi di imposta precedenti ai chiarimenti ... non devono essere rettificati”*.

Assonime, in maniera del tutto condivisibile, sottolinea come **differenti** sono i **fini** della **normativa catastale** e del **Legislatore fiscale**, dove il **primo** si pone l'obiettivo di dare **rilevanza catastale** alle unità immobiliari quali beni pregevoli di una potenziale autonoma funzionale e reddituale, mentre il **secondo** prescinde dall'autonoma rilevanza catastale e, piuttosto, presta attenzione alla loro **vita utile** e alla **funzione economica** (in tal senso depone anche l'Oic n.16).

In altri termini, Assonime sottolinea come *“ai fini fiscali, i singoli componenti di un bene complesso assumono autonoma rilevanza ai fini dell'ammortamento solo qualora la loro specifica individualità e la loro capacità di contribuire all'attività di impresa in modo autonomo e distinto da altri beni sia acclarata, oltre che dalla loro autonoma iscrizione in bilancio, dalla loro inclusione nelle citate tabelle ministeriali”*.

Ecco che allora la risposta al **question time n.5-02689** del **30 aprile 2014** con cui l'Agenzia delle Entrate condivide l'opportunità di introdurre un'**aliquota di ammortamento specifica** per gli impianti fotovoltaici, se possibile unica, a prescindere dalla natura mobile o immobile degli stessi si spera si traduca quanto prima in realtà, tuttavia è bene ricordare come, ai sensi dell'articolo 23, comma 47 del D.L. n.98 del 6 luglio 2011 *“ In attesa della riforma fiscale, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è rivista la disciplina del regime fiscale degli ammortamenti dei beni materiali e immateriali sulla base di criteri di sostanziale semplificazione che individuino attività ammortizzabili individualmente in base alla vita utile e a quote costanti e attività ammortizzabili cumulativamente con aliquota unica di ammortamento.”*.

Per non ricordare come la Circolare n.36/E del **19 dicembre 2013** fosse stata annunciata nel **question time n.5-04215** del **16 febbraio 2011**, ove il Governo aveva affermato che Agenzia delle Entrate e Agenzia del Territorio avevano *“attivato i necessari approfondimenti costituendo anche uno specifico gruppo di lavoro per fornire i necessari chiarimenti circa la natura catastale degli impianti in questione”*.

Aspettiamo fiduciosi che i tempi siano cambiati.